

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO PER
L'ESECUZIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI IN REGIME DI
MERCATO LIBERO**

Approvato con deliberazione C.C. n _____ del _____

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei servizi relativi alle operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e realizzazione delle opere murarie connesse da esercitarsi in regime di libero mercato da parte di operatori economici presso aree e manufatti situati presso il Cimitero Comunale dati in concessione a privati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività funebri e cimiteriali e dell' Art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 29.03.2006.

Art. 2- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I titolari, o loro aventi diritto, di concessione cimiteriale relativa ad aree e manufatti per sepolture quali:

- aree presso i campi di inumazione
- aree per la realizzazione di tumuli ipogei
- colombari
- cappelle gentilizie
- cellette ossario

potranno rivolgersi liberamente ad operatori economici presenti sul mercato ed appositamente accreditati dal Comune per l'esecuzione di:

- inumazioni
- tumulazioni
- esumazioni
- estumulazioni

nonché delle opere di muratura connesse quali la costruzione di depositi ipogei, apertura e chiusura dei loculi ecc.

Art. 3- REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Gli operatori interessati all' esecuzione dei servizi di cui all' art. 2 dovranno essere:

- a. regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente,
- b. regolarmente iscritte a INPS e INAIL, e in regola con il versamento della contribuzione,
- c. non devono svolgere attività funebre, ex art. 9 comma 3 della L.R. 22/2003.
- d. dovranno aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per un massimale di Euro 1.000.000 con scadenza fino al termine del periodo di accreditamento che comprenda:
 1. danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari
 2. danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi (In polizza saranno considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti).
- e. dovranno aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) per un massimale di Euro 1.000.000 che tenga indenne l'Assicurato (l'Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore si accollerà le richieste avanzate dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.

Art. 4– MODALITA' DI ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accreditamento per l'esecuzione del servizio gli operatori interessati dovranno presentare presso il Comune apposita domanda completa di **Dichiarazione**, in carta semplice, resa, dal legale rappresentante della ditta o titolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, redatta preferibilmente sugli schemi predisposti dal Comune, e corredata, da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, ed attestante:

- a. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. o Albo straniero equivalente specificandone, numero, data di iscrizione, numero repertorio economico amministrativo, durata della ditta/data termine, denominazione, forma giuridica, sede (indirizzo, fax, telefono, e-mail) codice fiscale e partita IVA, attività svolta risultante dal certificato;
- b. che l'impresa non svolge attività funebre, ex art. 9 comma 3 della L.R. 22/2003;
- c. che l'impresa è regolarmente iscritta a INPS, INAIL indicando numero di posizione e sede e che tuttora è in regola con il versamento della contribuzione;
- d. di avere esaminato il presente regolamento, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili;
- e. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa a quanto oggetto della presente dichiarazione.
- f. Di impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto, le norme di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 7 del 29.03.2006, della Legge Regionale 18.11.2003 n. 22, del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6.
- g. Di aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per un massimale di Euro 1.000.000 con scadenza fino al termine del periodo di accreditamento che comprenda:
 - 1) danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari
 - 2) danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi (In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti).
- h. Di aver *stipulato/di impegnarsi* a stipulare adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) per un massimale di Euro 1.000.000 che tenga indenne l'Assicurato (l'Azienda) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore si accolla le richieste avanzate dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.
- i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

j. Indirizzo, numero telefonico e di fax, e mail dove inviare le comunicazione da parte del Comune.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEL'ACCREDITAMENTO

a) L'accREDITamento avrà validità a far tempo dalla data di presentazione sino al successivo 31 dicembre e dovrà essere presentata ogni anno. Le domande presentate successivamente al 1° dicembre avranno validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo;

b) Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda gli uffici comunali constatatane la corretta presentazione, rilasceranno all'impresa attestazione dell'accREDITamento; nel frattempo l'impresa avrà facoltà di operare immediatamente in forza della copia della domanda presentata recante il timbro del protocollo attestante l'avvenuta presentazione.

c) Qualora l'impresa richiedente l'accREDITamento non disponga all'atto della presentazione della domanda della polizza assicurativa di cui all'art. 3 punto e) potrà, in caso di urgente necessità, eseguire un solo intervento, successivamente non potrà più operare all'interno del Cimitero sino alla presentazione della stessa.

d) Qualora gli Uffici Comunali accertassero errori od omissioni nella documentazione presentata provvederanno a darne comunicazione al richiedente, invitandolo a regolarizzare la richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso l'impresa non ottemperasse a quanto richiesto verrà trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accREDITamento, in tal caso l'impresa non potrà effettuare i servizi di cui al presente regolamento.

e) L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso venisse accertata la non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni prodotte verrà trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accREDITamento, in tal caso verrà fatto divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

f) L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di procedere all'accertamento di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accREDITamento. Qualora venisse accertata la carenza dei requisiti di cui all'art. 3 verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accREDITamento e di divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento;

g) La verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché l'accertamento del possesso e mantenimento dei requisiti non potrà essere eseguito a seguito della richiesta di privati o imprese.

h) L'elenco delle imprese accreditate verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

Art. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'atto della richiesta dell'autorizzazione per la sepoltura o di autorizzazione per i servizi previsti all'art. 3 del presente regolamento, i titolari di concessione cimiteriale di cui all'Art. 1, i loro aventi diritto ovvero i loro delegati comunicheranno il nominativo dell'impresa scelta per l'esecuzione del servizio per iscritto, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo, da consegnarsi presso gli uffici comunali, che dovrà recare in allegato copia della documentazione di cui all'art. 5 lett. b).

L'impresa incaricata dovrà prendere conoscenza anticipatamente dello stato dei luoghi ed in caso di difficoltà o dubbi, le stesse dovranno essere manifestate portandone a conoscenza gli uffici comunali entro le ore dieci del giorno precedente a quello dell'esecuzione del servizio.

Qualora, al fine di accertare la fattibilità del servizio, si rendessero necessari lavori finalizzati all'esecuzione di indagini preliminari gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici comunali.

L'onere per l'esecuzione di tali indagini qualora eseguiti presso cappelle gentilizie, loculi o depositi ipogei, sarà totalmente a carico del concessionario.

All'atto dell'esecuzione del servizio l'impresa incaricata dovrà consegnare all'incaricato della custodia del cimitero copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e copia della documentazione di cui all'art. 5 punto b).

ART. 7 – SICUREZZA

Trattandosi di servizi da svolgersi presso aree e manufatti dati in concessione a privati ed eseguiti a proprie spese da imprese e dagli stessi incaricate, il concessionario, o suo avente diritto o delegato assumerà la qualifica di "committente" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sarà pertanto obbligato ad assumersi tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall'applicazione di tale normativa tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Parimenti le imprese incaricate saranno tenute all'osservanza di tali norme.

L'impresa è obbligata a mettere in atto tutte le azioni e ad utilizzare tutti i presidi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità durante l'esecuzione dei lavori e servizi di cui al presente regolamento, e sino al completo sgombero delle aree interessate qualora, solo per cause di forza maggiore e a seguito di autorizzazione rilasciata dal comune, non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

ART. 8 –SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

A) I rifiuti derivanti dall'esecuzione di tutte le operazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento dovranno essere smaltiti a cura della ditta appaltatrice/accreditata.

B) I rifiuti individuati dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. 254/2003 costituiti da:

parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o tumulazione:

1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura,

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi per la movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)

3) *avanzi di indumenti, imbottiture e similari;*

4) *resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;*

5) *resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);*

dovranno essere raccolti e smaltiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del medesimo D.P.R. 254/2003, separatamente dagli altri rifiuti e mediante l'utilizzo di appositi imballaggi a norma del comma 2 del medesimo articolo, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

C) I rifiuti individuati dall' art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. 254/2003, costituiti da:

1) *materiali lapidei, inerti provenienti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;*

2) *altri oggetti metallici o non metallica spostati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;*

dovranno essere, secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del medesimo D.P.R. 254/2003, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti per rifiuti inerti.

D) La ditta incaricata per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento dovrà provvedere al conferimento agli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, dei rifiuti derivanti da tali operazioni, attraverso trasportatori iscritti all' Albo Gestori Ambientali per la specifica categoria. Ai fini della predisposizione di formulari di identificazione l'impresa esecutrice assumerà la qualifica di "*produttore*" e "*detentore*".

E) Copia della documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti dovrà essere consegnata presso gli uffici comunali.

ART. 9 – SUBAFFIDAMENTO - COLLABORAZIONE

L'impresa incaricata non potrà far eseguire opere o servizi da altro soggetto.

E' concessa la possibilità alle ditte accreditate di avvalersi della collaborazione di altra ditta per l'esecuzione di parte dei servizi oggetto dell'incarico limitatamente alla realizzazione di lavori di scavo o di muratura. In tal caso dovrà darne comunicazione al comune allegando copia della documentazione di cui all' art. 4 inerente alla ditta collaboratrice.

La ditta incaricata rimarrà comunque unico responsabile, nei confronti del Comune o di terzi, dell'esecuzione del servizio.

ART. 10 – MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi di cui al presente regolamento dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dal al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione n. 7 del 29.03.2006, della Legge Regionale 18.11.2003 n. 22, del Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6. nonché di tutte le ulteriori normative, circolari, atti di regolazione, attuali o future inerenti alla materia di cui al presente regolamento.

L'impresa esecutrice del servizio è altresì obbligata all' osservanza delle norme di cui al D.Lgs 81/2008.

Tutte le attrezzature, i materiali impiegati ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori di porzioni di area esterna alla parte data in concessione e soggetta a pubblico transito si dovrà provvedere alla protezione della stessa.

Le aree interessate dall' esecuzione del servizio dovranno essere liberate da materiali, mezzi d'opera ed attrezzature entro l'orario di chiusura del cimitero nella giornata stessa di esecuzione del servizio, compresa la sistemazione del terreno e pulizia.

Qualora per cause di forza maggiore o per particolare complessità delle opere non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro i termini di cui al punto precedente l'esecutore dovrà darne comunicazione al Comune fatti salvi gli obblighi di cui all' art. 7.

E' vietato collocare in maniera stabile attrezzature o materiali all'interno del Cimitero, solo nel caso dell' esecuzione di più servizi consecutivi o complessi, a seguito di richiesta, il Comune potrà rilasciare autorizzazione al mantenimento delle stesse all'interno del Cimitero prescrivendo i tempi e le modalità. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta con anticipo di tre giorni e non potrà prevedere un tempo superiore a 5 giorni.

Qualsiasi sopralluogo finalizzato all' accertamento dello stato dei luoghi o alla definizione delle modalità di esecuzione dell'intervento per cui l'impresa esecutrice necessita della presenza di personale del Comune dovrà essere richiesta con almeno un giorno di anticipo, il sopralluogo verrà eseguito in orario di ufficio.

Art.11 – RESPONSABILITA'

L'impresa incaricata è unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del concessionario/ committente dei lavori.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il concessionario/committente e l'incaricato del servizio dovrà essere risolta senza alcun coinvolgimento del Comune che è da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità in merito

Il concessionario, i suoi aventi diritto o delegati, committente del servizio e la ditta esecutrice sono direttamente responsabili, in solido ai sensi dell' art. 2055 del Codice Civile, per danni causati a terzi o al Comune.

Il concessionario/committente e l'esecutore sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altro evento dipendente dall'esecuzione del servizio che potessero derivare a persone, sia dipendenti dell'esecutore che ad altri.

ART. 12 – DANNI

Nel caso di danneggiamento di strutture o elementi di proprietà del Comune o di terzi il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno chiamati ad accertare in contraddittorio con un funzionario del Comune, e se del caso dei terzi eventualmente interessati, la sussistenza e l'entità del danno, qualora a insindacabile giudizio del Comune la causa del danno venisse attribuita all'esecuzione del servizio il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno invitati ad eseguire le necessarie riparazioni nonché a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'eventuale messa in sicurezza, provvedendo altresì a indicare le modalità ed il tempo necessario entro il quale si dovrà provvedere alle riparazioni. Trascorso il tempo assegnato un funzionario del Comune provvederà ad accertare la regolare esecuzione di quanto ordinato.

Nel caso di inottemperanza a quanto ordinato si provvederà alla revoca dell' accreditamento, e nel caso di danni al comune all' esecuzione d'ufficio in danno dei responsabili.

Qualora l'inottemperanza alle disposizioni date dal Comune riguardasse strutture date in concessione ai privati gli stessi dovranno attuare le azioni necessarie al ristoro del danno subito direttamente nei confronti dei responsabili.

ART. 13 – PRESUNZIONE DI LEGITTIMAZIONE

IL concessionario o suo avente causa o delegato che provvederanno a far eseguire i servizi di cui all' art. 1 e 2 del presente Regolamento s'intende agiscano a nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso lasciando indenne il Comune. Le eventuali controversie che insorgessero sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale lasciando in ogni caso estraneo il Comune all'azione che ne consegue.

ART. 14 – PENALITA' REVOCA DELL' ACCREDITAMENTO

La violazione delle norme di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 12, comporterà l'invio di lettera di diffida da parte del Comune recante le motivazioni e le disposizioni a cui ottemperare. L'inottemperanza alle disposizioni ricevute o la reiterata violazione delle presenti norme comporterà la revoca dell'accREDITAMENTO.

La revoca dell'accREDITAMENTO avrà effetto sino alla data di cui all' art. 5 lettera a), le imprese che sono state oggetto di revoca dell'accREDITAMENTO avranno la facoltà di ripetere la richiesta a far tempo dal 1 gennaio successivo.

Nel caso di accumulo di n. 2 revoche il Comune non concederà l'accREDITAMENTO.

ART. 15 – VIGILANZA

Il Comune potrà in qualsiasi momento verificare l'osservanza delle presenti norme, tramite l'incaricato della custodia del cimitero o tramite funzionari del Comune, anche successivamente all' esecuzione dei servizi. Gli esecutori del servizio potranno esser convocati per l'esecuzione di verifiche ed accertamenti in tal caso dovranno ottemperare a tutte le disposizioni che verranno impartite al fine di consentire l'accertamento.